



Comune di Parma

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE CC-2024-69 DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 11/11/2024

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. ESAME ED APPROVAZIONE. I.E.

L'anno 2024, questo giorno undici (11) del mese di novembre alle ore 15:20 in Parma, nella sala delle adunanze, convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione straordinaria di 1ª convocazione, il Consiglio Comunale per deliberare sui punti iscritti all'ordine del giorno e fra essi il provvedimento di cui all'oggetto.

Con la presidenza dell'adunanza di Alinovi Michele, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che ne dirige i lavori e con la partecipazione del Segretario Generale del Comune, Avv. Crisculo Pasquale, essendo legale il numero dei Consiglieri intervenuti, i lavori continuano.

Il Presidente del Consiglio, esaurita la discussione, dichiara l'apertura delle operazioni di voto.

Al momento della votazione dell'argomento risultano presenti n. 28 Consiglieri e precisamente:

ALINOVIC MICHELE	Presente
GUERRA MICHELE	Assente
ARCIDIACONO MARCO ALFREDO	Presente
BOCCHI PRIAMO	Assente
BOSCHINI MARCO	Presente
BRANDINI SERENA	Presente
CAMPANINI SANDRO MARIA	Presente
CANTONI STEFANO	Presente
CARPI FEDERICA	Presente
CARRILLO HEREDERO ALICIA MARIA	Presente
CAVANDOLI LAURA	Presente
CHIASTRA VIRGINIA	Presente
CONFORTI CATERINA	Presente
CORSARO GABRIELLA	Presente
COSTI DARIO	Presente
DALLA TANA ARTURO	Presente
GIOVANNACCI SABA	Presente

GUATELLI GIULIO	Presente
LAZZERONI DAVIDE	Presente
MARSICO MANUEL	Presente
NOUVENNE ANTONIO	Presente
OLUBOYO VICTORIA INIOLUWA	Presente
OSIO MARCO	Presente
OTTOLINI ENRICO	Presente
PALLINI FABRIZIO	Presente
PINTO ORONZO	Presente
SALZANO CRISTIAN	Presente
SELETTI INES	Assente
TAZZI ALESSANDRA	Assente
TORREGGIANI FRANCO	Presente
TRAMUTA GIUSEPPE	Presente
UBALDI MARIA FEDERICA	Presente
VIGNALI PIETRO	Assente

Risultano inoltre presenti, senza diritto di voto, gli Assessori Bonetti Caterina, Borghi Gianluca, Brianti Ettore, Bosi Marco, De Vanna Francesco, Lavagetto Lorenzo, Vernizzi Chiara.

Fungono da scrutatori i Consiglieri: Carrillo Heredero Alicia Maria, Chiastra Virginia, Lazzeroni Davide.

Uditi gli interventi dei Consiglieri risultanti dal file audio della seduta conservato presso la Segreteria Generale a voti unanimi dei n. 28 Consiglieri presenti e votanti, il Consiglio Comunale approva la proposta di provvedimento che segue (deliberazione n. CC-2024-69) e reca l'oggetto sopra esplicitato.

Quindi con separata votazione unanime dei n. 28 Consiglieri presenti e votanti il Consiglio Comunale dichiara l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi delle vigenti disposizioni e proseguono i lavori.

Comune di Parma

Proposta n. 5653 del 17/10/2024

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. ESAME ED APPROVAZIONE. I.E.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (*TUEL*), approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e, in particolare, l'art. 52 disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate;
- il vigente Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 370/9 del 17 dicembre 2001, e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che reca la disciplina generale dell'imposta di soggiorno, indicando gli enti locali che possono istituirla;

Richiamata la propria deliberazione n. 53 del 13 dicembre 2012, con la quale il Comune di Parma ha istituito l'imposta di soggiorno ed ha approvato il Regolamento per l'istituzione e per la disciplina dell'imposta di soggiorno, successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 53 del 25 giugno 2013, n. 36 del 27 maggio 2014, n. CC-2018-94 del 5 novembre 2018, n. CC-2020-68 del 9 novembre 2020, n. CC-2021-16 del 29 marzo 2021, e n. CC-2023-19 del 18 aprile 2023;

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 4, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il Ministero del Turismo ha istituito la Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR), strumento che implementa, tramite meccanismi di interoperabilità, il coordinamento informativo tra i dati dell'amministrazione statale e territoriale ed è volto a fornire una mappatura degli esercizi ricettivi su scala nazionale, anche utile al contrasto di forme irregolari di ospitalità;
- nell'ultimo biennio, sono entrate in vigore diverse norme, sia statali che regionali, in materia di disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e, soprattutto, del codice identificativo regionale (CIR), di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 687/2023, e nazionale (CIN), di cui al D.L. 18

ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, della struttura o altra tipologia ricettiva;

- è attivo un tavolo tecnico tra il Ministero del Turismo, il Ministero dell'Economia e l'ANCI (Associazione nazionale comuni italiani), impegnato a revisionare regole e relativi dettagli operativi da applicare alla tassa di soggiorno, con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti per gli albergatori e a rafforzare i controlli da parte delle amministrazioni locali, assicurando al contempo regole omogenee su tutto il territorio, da includere presumibilmente nella manovra finanziaria del 2025;
- ai sensi delle discipline sopra citate, i gestori ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione o gestione di portali telematici hanno l'obbligo di richiedere il rilascio dei codici anzidetti per identificare le strutture ricettive, e di indicarli in tutti gli annunci pubblicitari, sia cartacei che digitali, ovunque vengano pubblicati o comunicati; con riferimento al CIN, esso deve inoltre essere esposto all'esterno dello stabile in cui si trova l'immobile o la struttura ricettiva, nel rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici;
- per le funzioni di controllo e verifica e per l'irrogazione delle connesse sanzioni amministrative è competente il Comune nel cui territorio è ubicata la struttura o altra tipologia ricettiva;
- emerge pertanto l'opportunità di uniformare il più possibile la classificazione delle strutture e altre tipologie ricettive ai fini dell'imposta a quella prevista dalla normativa regionale in materia (L.R. Emilia-Romagna 16/2004), pur conservando la necessaria differenziazione ai fini dell'articolazione tariffaria;
- dall'esperienza maturata dalle strutture del Comune di Parma nella gestione dell'imposta di soggiorno, è emersa l'opportunità di apportare alcune modifiche al testo regolamentare, al fine di agevolarne l'interpretazione e l'applicazione e di adeguare i regimi agevolativi alle casistiche di utenza effettivamente rilevate, anche attraverso le osservazioni raccolte dai responsabili del pagamento (gestori delle strutture ricettive);

Preso atto che i funzionari addetti del Settore Entrate, Tributi, Stazione unica appaltante e Partecipazioni, del Settore Attività Produttive e Edilizia e del Settore Cultura e Turismo hanno esaminato il testo regolamentare e condiviso una proposta di modifiche ed integrazioni finalizzata a perfezionare le norme ivi contenute e, in particolare, la suddivisione delle classi di applicazione dell'imposta sulla base della natura e categoria delle strutture e altre tipologie ricettive;

Esaminate le proposte di modifica ed integrazione del testo regolamentare, di seguito schematizzate attraverso la comparazione dei testi:

Testo vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno <i>(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.68 del 9 novembre 2020 e successive modifiche e integrazioni)</i>	Proposta modifiche al testo <i>(eliminazioni in carattere rosso-barrato, aggiunte in carattere azzurro grassetto)</i>
Art.6 - Obblighi del Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno [...] 5. Per i soggiorni effettuati a cavallo dei	Art.6 - Obblighi del Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno [...] 5. Per i soggiorni effettuati a cavallo dei

<p>trimestri il versamento va fatto in relazione al trimestre in cui il soggiorno termina.</p> <p>[...]</p>	<p>trimestri il versamento va fatto in relazione al trimestre in cui il soggiorno termina. Per i soggiorni effettuati a cavallo dei mesi il versamento va fatto in relazione al mese in cui il soggiorno termina.</p> <p>[...]</p>																
<p>Art.7 - Determinazione dell'imposta</p> <p>[...]</p> <p>4. L'imposta è determinata secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo per notte di soggiorno, con riferimento alla tipologia e quindi alla sottostante classificazione delle strutture ricettive definite dalla normativa regionale sul turismo, in considerazione delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime. Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si applica la regola dell'analogia.</p> <table border="1" data-bbox="172 869 743 2049"> <thead> <tr> <th data-bbox="172 869 743 1010">Classificazione strutture ricettive (L.R. 28 luglio 2004, n. 16 e s.m.i.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="172 1014 743 1458"> Alberghi¹ a 4 stelle, 4 stelle superior, 5 stelle e 5 stelle lusso Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. - Residence)² a 4 stelle Case e appartamenti vacanze (C.A.V. - gestione imprenditoriale)³ a 4 soli Strutture agrituristiche⁴ a 5 margherite </td> </tr> <tr> <td data-bbox="172 1462 743 1827"> Alberghi a 3 stelle e 3 stelle superior Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. - Residence) a 3 stelle Case e appartamenti vacanza (gestione imprenditoriale) a 3 soli Strutture agrituristiche a 3-4 margherite Campeggi⁵ e Villaggi turistici⁶ a 3-4 stelle </td> </tr> <tr> <td data-bbox="172 1832 743 2049"> Case e appartamenti per vacanza (gestione non imprenditoriale) Appartamenti ammobiliati per uso turistico Immobili oggetto di locazione breve </td> </tr> </tbody> </table>	Classificazione strutture ricettive (L.R. 28 luglio 2004, n. 16 e s.m.i.)	Alberghi ¹ a 4 stelle, 4 stelle superior, 5 stelle e 5 stelle lusso Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. - Residence) ² a 4 stelle Case e appartamenti vacanze (C.A.V. - gestione imprenditoriale) ³ a 4 soli Strutture agrituristiche ⁴ a 5 margherite	Alberghi a 3 stelle e 3 stelle superior Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. - Residence) a 3 stelle Case e appartamenti vacanza (gestione imprenditoriale) a 3 soli Strutture agrituristiche a 3-4 margherite Campeggi ⁵ e Villaggi turistici ⁶ a 3-4 stelle	Case e appartamenti per vacanza (gestione non imprenditoriale) Appartamenti ammobiliati per uso turistico Immobili oggetto di locazione breve	<p>Art.7 - Determinazione dell'imposta</p> <p>[...]</p> <p>4. L'imposta è determinata secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo per notte di soggiorno, con riferimento alla tipologia e quindi alla sottostante classificazione delle strutture ricettive definite dalla normativa regionale sul turismo, in considerazione delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime. Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si applica la regola dell'analogia.</p> <table border="1" data-bbox="791 869 1347 2049"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="791 869 1347 958">Classificazione strutture e altre tipologie ricettive (L.R. 28 luglio 2004, n. 16 e s.m.i.)</th> </tr> <tr> <th data-bbox="791 963 890 1003">Classe</th> <th data-bbox="893 963 1347 1003">Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="791 1008 890 1048">A</td> <td data-bbox="893 1008 1347 1048">Alberghi¹ a 5 stelle e 5 stelle lusso</td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 1052 890 1458">B</td> <td data-bbox="893 1052 1347 1458"> Alberghi¹ a 4 stelle e 4 stelle superior, 5 stelle e 5 stelle lusso Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. - Residence)² a 4 stelle Case e appartamenti vacanze (C.A.V. - gestione imprenditoriale)³ a 4 soli Strutture agrituristiche⁴ a 5 margherite girasoli Campeggi⁵ e Villaggi turistici⁶ a 5 stelle </td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 1462 890 1827">C</td> <td data-bbox="893 1462 1347 1827"> Alberghi a 3 stelle e 3 stelle superior Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. - Residence) a 3 stelle Case e appartamenti vacanza (gestione imprenditoriale) a 3 soli Strutture agrituristiche a 3-4 margherite girasoli Campeggi⁵ e Villaggi turistici⁶ a 3-4 stelle </td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 1832 890 2049">D</td> <td data-bbox="893 1832 1347 2049"> Case e appartamenti per vacanza (gestione non imprenditoriale) - Appartamenti ammobiliati per uso turistico Immobili oggetto di locazione breve per uso turistico </td> </tr> </tbody> </table>	Classificazione strutture e altre tipologie ricettive (L.R. 28 luglio 2004, n. 16 e s.m.i.)		Classe	Descrizione	A	Alberghi¹ a 5 stelle e 5 stelle lusso	B	Alberghi ¹ a 4 stelle e 4 stelle superior, 5 stelle e 5 stelle lusso Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. - Residence) ² a 4 stelle Case e appartamenti vacanze (C.A.V. - gestione imprenditoriale) ³ a 4 soli Strutture agrituristiche ⁴ a 5 margherite girasoli Campeggi⁵ e Villaggi turistici⁶ a 5 stelle	C	Alberghi a 3 stelle e 3 stelle superior Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. - Residence) a 3 stelle Case e appartamenti vacanza (gestione imprenditoriale) a 3 soli Strutture agrituristiche a 3-4 margherite girasoli Campeggi ⁵ e Villaggi turistici ⁶ a 3-4 stelle	D	Case e appartamenti per vacanza (gestione non imprenditoriale) - Appartamenti ammobiliati per uso turistico Immobili oggetto di locazione breve per uso turistico
Classificazione strutture ricettive (L.R. 28 luglio 2004, n. 16 e s.m.i.)																	
Alberghi ¹ a 4 stelle, 4 stelle superior, 5 stelle e 5 stelle lusso Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. - Residence) ² a 4 stelle Case e appartamenti vacanze (C.A.V. - gestione imprenditoriale) ³ a 4 soli Strutture agrituristiche ⁴ a 5 margherite																	
Alberghi a 3 stelle e 3 stelle superior Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. - Residence) a 3 stelle Case e appartamenti vacanza (gestione imprenditoriale) a 3 soli Strutture agrituristiche a 3-4 margherite Campeggi ⁵ e Villaggi turistici ⁶ a 3-4 stelle																	
Case e appartamenti per vacanza (gestione non imprenditoriale) Appartamenti ammobiliati per uso turistico Immobili oggetto di locazione breve																	
Classificazione strutture e altre tipologie ricettive (L.R. 28 luglio 2004, n. 16 e s.m.i.)																	
Classe	Descrizione																
A	Alberghi¹ a 5 stelle e 5 stelle lusso																
B	Alberghi ¹ a 4 stelle e 4 stelle superior, 5 stelle e 5 stelle lusso Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. - Residence) ² a 4 stelle Case e appartamenti vacanze (C.A.V. - gestione imprenditoriale) ³ a 4 soli Strutture agrituristiche ⁴ a 5 margherite girasoli Campeggi⁵ e Villaggi turistici⁶ a 5 stelle																
C	Alberghi a 3 stelle e 3 stelle superior Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. - Residence) a 3 stelle Case e appartamenti vacanza (gestione imprenditoriale) a 3 soli Strutture agrituristiche a 3-4 margherite girasoli Campeggi ⁵ e Villaggi turistici ⁶ a 3-4 stelle																
D	Case e appartamenti per vacanza (gestione non imprenditoriale) - Appartamenti ammobiliati per uso turistico Immobili oggetto di locazione breve per uso turistico																

<p>Alberghi a 1 e 2 stelle Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. – Residence) a 2 stelle Case e appartamenti vacanze (gestione imprenditoriale) a 2 soli</p>	<p>E Alberghi a 1 e 2 stelle Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. – Residence) a 2 stelle Case e appartamenti vacanze (gestione imprenditoriale) a 2 soli</p>
<p>Case per ferie, ostelli, affittacamere (room & breakfast, locande) Strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico Attività saltuaria di alloggio e prima colazione (B&B - bed and breakfast) Strutture agrituristiche e strutture per il turismo rurale</p>	<p>F Case per ferie, ostelli, affittacamere (room & breakfast, locande) Strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico Attività saltuaria di alloggio e prima colazione (B&B - bed and breakfast) Strutture agrituristiche e strutture per il turismo rurale a 1-2 girasoli Campeggi⁵ a 1-2 stelle e Villaggi turistici⁶ a 2 stelle</p>
<p>Siti internet di prenotazione alberghiera effettuata per mezzo di portali online o di intermediari telematici</p>	<p>G Aree attrezzate di sosta temporanea Aree di sosta temporanea per tende a servizio di percorsi escursionistici o cicloturistici</p>
	<p>W Siti internet di prenotazione alberghiera effettuata per mezzo di portali online o di intermediari telematici</p>
	<p>Z1 Strutture ricettive alberghiere non ricomprese nella presente classificazione</p>
<p>CLASSIFICAZIONE L.R.E.R. 16/2004 e s.m.i. 1) Alberghi = da 1 a 5 stelle o cinque stelle lusso con possibilità di classifiche intermedie definite "superior". 2) R.T.A. = da 1 a 4 stelle. 3) C.A.V. in forma imprenditoriale = da 2 a 4 soli 4) Strutture agrituristiche da 1 a 5 margherite 5) Campeggi = da 1 a 4 stelle 6) Villaggi turistici = da 2 a 4 stelle.</p> <p>Art.8 - Esenzioni 1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno: a. i minori;</p>	<p>Z2 Strutture ricettive all'aria aperta non ricomprese nella presente classificazione</p>
	<p>Z3 Strutture ricettive extralberghiere non ricomprese nella presente classificazione</p>
	<p>Z4 Altre tipologie ricettive non ricomprese nella presente classificazione</p>
	<p>CLASSIFICAZIONE L.R.E.R. 16/2004 e s.m.i. 1) Alberghi = da 1 a 5 stelle o cinque stelle lusso con possibilità di classifiche intermedie definite "superior" (art. 27) 2) R.T.A. = da 1 2 a 4 stelle (art. 27) 3) C.A.V. in forma imprenditoriale = da 2 a 4 soli (DGR 802/2007) 4) Strutture agrituristiche da 1 a 5 margherite girasoli (DGR 1185/2015) 5) Campeggi = da 1 a 4 5 stelle (art. 27) 6) Villaggi turistici = da 2 a 4 5 stelle (art. 27)</p> <p>Art.8 - Esenzioni 1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno: a. i minori;</p>

- b. i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente;
- c. i genitori o accompagnatori che assistono minori di anni diciotto e portatori di handicap non autosufficienti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio in ragione di due persone per paziente;
- d. i soggetti che soggiornano per effettuare terapie riabilitative;
- e. i soggetti che soggiornano per prestare servizio di volontariato per eventi straordinari o di emergenza;
- f. i soggetti che soggiornano causa eventi e calamità naturali;
- g. i soggetti che soggiornano per motivi di studio, iscritti alla Scuola Media Superiore, a Corsi di formazione professionale, all'Università e all'Alta Formazione post universitaria, ivi compresi i tirocini, fino al 32° anno di età compreso;
- h. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che presentano attività di assistenza a gruppi organizzati;
- i. i dipendenti del gestore della struttura ricettiva che ivi svolgono la loro attività lavorativa;
- j. il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, alle forze di polizia provinciali o locali, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio, e non per servizi pagati da privati;
- k. gli ospiti a titolo gratuito per promozione da parte della struttura ricettiva;

[...]

- b. i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente;
- c. i genitori o accompagnatori (massimo due persone per paziente) che assistono minori di anni diciotto ~~e portatori di handicap~~ **o disabili** non autosufficienti ~~degenti~~, ricoverati presso strutture sanitarie del territorio ~~in ragione di due persone per paziente~~;
- d. i soggetti che soggiornano per effettuare terapie riabilitative;
- e. i soggetti che soggiornano per prestare servizio di volontariato per eventi straordinari o di emergenza;
- f. i soggetti che soggiornano causa eventi e calamità naturali;
- g. i soggetti che soggiornano per motivi di studio, iscritti alla Scuola ~~Media Superiore~~ **secondaria di secondo grado**, a Corsi di formazione professionale, all'Università e all'Alta Formazione post universitaria, ivi compresi i tirocini, fino al 32° anno di età compreso;
- h. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che presentano attività di assistenza a gruppi organizzati;
- i. i dipendenti del gestore della struttura ricettiva che ivi svolgono la loro attività lavorativa;
- j. il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, alle forze di polizia provinciali o locali, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio, e non per servizi pagati da privati;
- k. gli ospiti a titolo gratuito per promozione da parte della struttura ricettiva;
- l. i portatori di disabilità con invalidità del 100% e il loro accompagnatore (una persona per disabile).**

[...]

5. Condizione necessaria per godere dell'esenzione di cui alla lett.l) è la consegna spontanea da parte dell'interessato al Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la disabilità. Nella medesima dichiarazione

	<p>deve essere indicato il nominativo dell'accompagnatore per cui si richiede l'esenzione ed il codice fiscale di quest'ultimo, ovvero, per cittadini stranieri, il numero del passaporto o altro documento di riconoscimento valido.</p>
<p>Art.10 - Attività di controllo e di accertamento dell'imposta</p> <p>1. Il Comune o il soggetto affidatario della gestione dell'entrata effettua, secondo i termini e le modalità previsti dalle vigenti normative in materia fiscale, il controllo dell'imposta di soggiorno. Il Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno è tenuto a fornire, su richiesta del Comune o del soggetto affidatario della gestione dell'entrata, atti e documenti comprovanti le comunicazioni rese ai sensi dell'articolo 6 comma 2 lettera e. del presente regolamento e la dichiarazione ministeriale resa nel rispetto delle modalità di cui al DM 29 aprile 2022.</p> <p>[...]</p> <p>3. Le disposizioni in materia di rateazione per le somme richieste mediante avviso di accertamento esecutivo sono contenute nel vigente regolamento comunale della riscossione coattiva e nel regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali.</p>	<p>Art.10 - Attività di controllo e di accertamento dell'imposta</p> <p>1. Il Comune o il soggetto affidatario della gestione dell'entrata effettua, secondo i termini e le modalità previsti dalle vigenti normative in materia fiscale, il controllo dell'imposta di soggiorno. Il Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno è tenuto a fornire, su richiesta del Comune o del soggetto affidatario della gestione dell'entrata, tutti gli atti e documenti conservati in relazione all'imposta di soggiorno, inclusi quelli comprovanti le comunicazioni rese ai sensi dell'articolo 6 comma 2 lettera e. del presente regolamento e la dichiarazione ministeriale resa nel rispetto delle modalità di cui al DM 29 aprile 2022.</p> <p>[...]</p> <p>3. Le disposizioni in materia di rateazione per le somme richieste mediante avviso di accertamento esecutivo o atti di riscossione coattiva sono contenute nel vigente regolamento comunale della riscossione coattiva e nel regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali comunali.</p>
<p>Art. 11 - Sanzioni</p> <p>[...]</p> <p>4. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni, la sanzione per le violazioni commesse dal 19 maggio 2020 (entrata in vigore del DL 34/2020) è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle seguenti misure:</p> <p>a. Ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data della sua omissione;</p> <p>b. Ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla</p>	<p>Art. 11 - Sanzioni</p> <p>[...]</p> <p>4. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni, la sanzione per le violazioni commesse dal 19 maggio 2020 (entrata in vigore del DL 34/2020) è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle seguenti misure:</p> <p>a. Ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data della sua omissione;</p> <p>b. Ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla</p>

<p>determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro 90 (novanta) giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro 90 (novanta) giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;</p> <p>c. Ad un ottavo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;</p> <p>d. Ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;</p> <p>e. Ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.</p> <p>[...]</p>	<p>determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro 90 (novanta) giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro 90 (novanta) giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;</p> <p>c. Ad un ottavo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;</p> <p>d. Ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;</p> <p>e. Ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.</p> <p>Si applica la disciplina del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/1997.</p> <p>[...]</p>
---	---

Richiamato l'art. 13, comma 15-quater, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come inserito dall'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2019, n. 58, che prevede che i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno e del contributo di sbarco hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, perfezionata dal MEF entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Dato atto che:

- la presente deliberazione è stata istruita dalla Dott.ssa Morini Michela, EQ Responsabile della S.O. Tributi ed Entrate;

- il responsabile del procedimento è individuabile nella persona del Dirigente del Settore Tributi, Stazione unica appaltante e Partecipazioni, Dott. Andrea Minari;
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente e del Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché ai sensi del P.T.P.C.T, Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dei Responsabili dei Servizi competenti, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000;

Acquisito il parere di conformità di cui all’art. 62, comma 1, del vigente Statuto Comunale come in atti;

Ravvisata la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL e s.m.i., per assicurare la decorrenza degli effetti delle norme regolamentari dal 1° gennaio 2025;

DELIBERA

per tutto quanto illustrato e motivato in premessa narrativa, che si intende qui integralmente richiamato e riportato,

1. **di approvare**, ai sensi dell’articolo 52 D.Lgs. 446/1996, e comunque nel rispetto dei limiti fissati dalla legge d’imposta, le seguenti modifiche ed integrazioni al testo del Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta di soggiorno, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. CC-2020-68 del 09/11/2020 e successive modifiche ed integrazioni:

- all’**art. 6**, rubricato “*Obblighi del Responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno*”:
 - al comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «**Per i soggiorni effettuati a cavallo dei mesi il versamento va fatto in relazione al mese in cui il soggiorno termina.**»
- all’art. 7, rubricato “*Determinazione dell’imposta*”:
 - al comma 4, il prospetto denominato “*Classificazione strutture ricettive (L.R. 28 luglio 2004, n. 16 e s.m.i.)*” è integralmente sostituito dal seguente:

Classificazione strutture e altre tipologie ricettive (L.R. 28 luglio 2004, n. 16 e s.m.i.)	
Classe	Descrizione
A	Alberghi¹ a 5 stelle e 5 stelle lusso
B	Alberghi¹ a 4 stelle e 4 stelle superior Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. – Residence)² a 4 stelle Case e appartamenti vacanze (C.A.V. - gestione imprenditoriale)³ a 4 soli Strutture agrituristiche⁴ a 5 girasoli Campeggi⁵ e Villaggi turistici⁶ a 5 stelle
C	Alberghi a 3 stelle e 3 stelle superior

	Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. – Residence) a 3 stelle Case e appartamenti vacanza (gestione imprenditoriale) a 3 soli Strutture agrituristiche a 3-4 girasoli Campeggi⁵ e Villaggi turistici⁶ a 3-4 stelle
D	Case e appartamenti vacanza (gestione non imprenditoriale) - Appartamenti ammobiliati per uso turistico Immobili oggetto di locazione breve per uso turistico
E	Alberghi a 1 e 2 stelle Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. – Residence) a 2 stelle Case e appartamenti vacanze (gestione imprenditoriale) a 2 soli
F	Case per ferie, ostelli, affittacamere (room & breakfast, locande) Strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico Attività saltuaria di alloggio e prima colazione (B&B - bed and breakfast) Strutture agrituristiche e strutture per il turismo rurale a 1-2 girasoli Campeggi⁵ a 1-2 stelle e Villaggi turistici⁶ a 2 stelle
G	Aree attrezzate di sosta temporanea Aree di sosta temporanea per tende a servizio di percorsi escursionistici o cicloturisticici
W	Siti internet di prenotazione alberghiera effettuata per mezzo di portali online o di intermediari telematici
Z1	Strutture ricettive alberghiere non ricomprese nella presente classificazione
Z2	Strutture ricettive all'aria aperta non ricomprese nella presente classificazione
Z3	Strutture ricettive extralberghiere non ricomprese nella presente classificazione
Z4	Altre tipologie ricettive non ricomprese nella presente classificazione

CLASSIFICAZIONE L.R.E.R. 16/2004 e s.m.i.

1) Alberghi = da 1 a 5 stelle o cinque stelle lusso con possibilità di classifiche intermedie definite "superior" (art. 27)

2) R.T.A. = da 2 a 4 stelle (art. 27)

3) C.A.V. in forma imprenditoriale = da 2 a 4 soli (DGR 802/2007)

4) Strutture agrituristiche da 1 a 5 girasoli (DGR 1185/2015)

5) Campeggi = da 1 a 5 stelle (art. 27)

6) Villaggi turistici = da 2 a 5 stelle (art. 27)

- all'art. 8, rubricato "Esenzioni":
 - al comma 1, lettera c):
 - dopo le parole «minori di anni diciotto», le parole «e portatori di handicap» sono sostituite dalle parole «**o disabili**»
 - dopo le parole «non autosufficienti», è soppressa la parola «degenti»
 - dopo le parole «presso strutture sanitarie del territorio», sono sopresse le parole «in ragione di due persone per paziente»
 - al comma 1, lettera f), dopo le parole «iscritti alla Scuola» le parole «media superiore» sono sostituite dalle parole «**secondaria di secondo grado**»
 - dopo la lettera k., è aggiunta la seguente:

«I. i portatori di disabilità con invalidità del 100% e il loro accompagnatore (una persona per disabile).»

- dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«5. Condizione necessaria per godere dell'esenzione di cui alla lett. l) è la consegna spontanea da parte dell'interessato al Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la disabilità. Nella medesima dichiarazione deve essere indicato il nominativo dell'accompagnatore per cui si richiede l'esenzione ed il codice fiscale di quest'ultimo, ovvero, per cittadini stranieri, il numero del passaporto o altro documento di riconoscimento valido.»
 - all'**art. 10**, rubricato "Attività di controllo e di accertamento dell'imposta":
 - al comma 1:
 - dopo le parole «su richiesta del Comune o del soggetto affidatario della gestione dell'entrata,» sono aggiunte le parole «**tutti gli**»
 - dopo le parole «atti e documenti», sono aggiunte le parole «**conservati in relazione all'imposta di soggiorno, inclusi quelli**»
 - al comma 3:
 - dopo le parole «per accertamento esecutivo», sono aggiunte le parole «**o atti di riscossione coattiva**»
 - dopo le parole «sono contenute nel vigente», sono soppresse le parole «regolamento comunale della riscossione coattiva e nel»
 - dopo le parole «regolamento generale delle entrate», le parole «tributarie e patrimoniali» sono sostituite dalla parola «**comunali**»
 - all'**art. 11**, rubricato "Sanzioni":
 - il comma 4 è integralmente sostituito dal seguente:
«4. Si applica la disciplina del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/1997.»
2. **di provvedere** all'invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011;
3. **di dare atto** che:
- a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte al precedente punto 1., il testo regolamentare è aggiornato come da documento allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (**allegato A**);
 - le modifiche ed integrazioni apportate dal presente atto al Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno entrano in vigore con l'esecutività del presente provvedimento, ma i loro effetti, ai sensi dell'art. 13, comma 15-quater, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, decorrono dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale;
 - il Responsabile del procedimento è individuato nel Dirigente del Settore Tributi, Lotta all'Evasione e Partecipazioni Dott. Andrea Minari;

4. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL, per per assicurare la decorrenza degli effetti delle norme regolamentari dal 1° gennaio 2025.

DELIBERAZIONE N. 69 DEL 11/11/2024

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo www.comune.parma.it.

IL SEGRETARIO GENERALE
Criscuolo

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Alinovi

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Elenco allegati:

1. All. A) Testo regolamento IDS coordinato

Nome file: (A) Regolamento IDS coordinato 2025.pdf



Comune di Parma

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 9 novembre 2020 e modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 16 del 29 marzo 2021, n.19 del 18 aprile 2023, n. __ del _____ 2024

In vigore dal _____

Sommario

Art. 1 - Principi e criteri	4
Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione	4
CAPO II - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA	4
Art. 3 - Presupposto d'imposta	4
Art. 4 - Soggetto passivo	5
Art. 5 – Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno	5
Art. 6 – Obblighi del Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno	5
Art. 7 - Determinazione dell'imposta	7
Art. 8 - Esenzioni	9
Art.9 – Rimborsi e compensazioni	10
Art. 10 - Attività di controllo e di accertamento dell'imposta	11
Art. 11 - Sanzioni	11
CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI	13
Art. 12 - Tavolo Tecnico	13
Art.13 – Disposizioni transitorie	13
Art.14 – Norma Finale	13
Art.15 – Entrata in vigore	14

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi e criteri

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi ed in generale dall'ordinamento giuridico tributario, il Comune disciplina l'imposta di soggiorno nel rispetto dei criteri di gradualità in proporzione al prezzo con riferimento alla classificazione della struttura ricettiva fissato dalla legge per notte di soggiorno, al fine di finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo n.23 del 14 marzo 2011, istituita nel Comune di Parma con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 13 dicembre 2012.

CAPO II - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA

Art. 3 - Presupposto d'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il soggiorno per notte in strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extra-alberghiere, come definite dalla normativa in materia di turismo, nonché negli immobili destinati alla locazione breve di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n.50 convertito in legge 21/06/2017, n.96, situati nel territorio del Comune di Parma.
2. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizzi il pernottamento del soggetto passivo in una struttura ricettiva, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.

Art. 4 - Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto, non residente nel Comune di Parma, che pernotta nelle strutture ricettive, di cui al precedente articolo 3 del presente regolamento, situate nel territorio del Comune.
2. Il soggetto passivo è tenuto, entro il termine di ciascun soggiorno, a corrispondere l'imposta dovuta al Comune direttamente al Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno; il Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno rilascia al soggetto passivo la ricevuta del versamento d'imposta effettuato.
3. Nel caso di rifiuto a corrispondere l'imposta dovuta al Comune, il soggetto passivo è tenuto, entro il termine di ciascun soggiorno, a sottoscrivere la dichiarazione di rifiuto e a presentarla direttamente al Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno.

Art. 5 – Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno

1. Ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 4 del d.lgs. 23/2011, come modificato dall'articolo 180 del DL 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.
2. Ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 4 del DL 50/2017, come modificato dal DL 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.
3. Il Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno provvede all'incasso dell'imposta di soggiorno ed al relativo versamento al Comune di Parma.

Art. 6 – Obblighi del Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno

1. Il Responsabile del pagamento dell'imposta è tenuto ad agevolare l'assolvimento del pagamento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del soggetto passivo, il gestore della struttura

ricettiva ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta, in qualità di Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno e debitore dell'obbligazione tributaria.

2. Il Responsabile del pagamento dell'imposta è tenuto ad osservare i seguenti obblighi:
 - a. Informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'istituzione ed applicazione dell'imposta di soggiorno, anche mediante materiale informativo all'uopo predisposto;
 - b. Essere accreditato al sistema informativo comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno del Comune di Parma;
 - c. Richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare la relativa ricevuta del versamento d'imposta effettuato;
 - d. Segnalare al Comune o al soggetto affidatario della gestione dell'entrata i soggetti passivi inadempienti al pagamento, sia nel caso di avvenuta sottoscrizione della dichiarazione di rifiuto al pagamento da parte del soggetto passivo che nel caso di rifiuto alla sottoscrizione della predetta dichiarazione;
 - e. Entro il quindicesimo giorno successivo ad ogni mese, comunicare, mediante il canale telematico del sistema informativo comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno del Comune di Parma, il numero degli ospiti e il numero dei pernottamenti del mese precedente, compresi i pernottamenti esenti ai sensi del successivo art. 8 del presente regolamento e quelli relativi a soggetti passivi inadempienti al pagamento;
 - f. Versare al Comune, entro il sedicesimo giorno successivo alla fine di ciascun trimestre solare, l'imposta di soggiorno riscossa nel trimestre precedente e oggetto di comunicazione mensile di cui alla precedente lettera. Il termine per il versamento definito dalla presente lettera rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso o tardivo versamento;
 - g. In caso di rifiuto al versamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo, versare la stessa in qualità di Responsabile del pagamento;
 - h. Il versamento deve avvenire su conto corrente dedicato all'imposta di soggiorno del Comune di Parma, con le seguenti modalità:
 - i. Mediante bonifico bancario sul conto dedicato all'imposta;

- ii. Tramite il nodo dei pagamenti PagoPA;
 - iii. Delega di pagamento modello F24.
 - i. Presentare apposita dichiarazione ministeriale, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze adottato con DM 29 aprile 2022.
3. Qualora l’imposta di soggiorno riscossa nel corso del trimestre, sia inferiore ad euro 12,00, la stessa può essere riversata al raggiungimento della soglia di €12,00 alla scadenza successiva, fermo restando l’obbligo di compilazione della comunicazione mensile del numero degli ospiti e dei pernottamenti di cui al precedente comma.
 4. I versamenti e le comunicazioni vanno resi in modo distinto per ciascuna struttura ricettiva anche nel caso di più strutture aventi lo stesso Responsabile del pagamento.
 5. Per i soggiorni effettuati a cavallo dei trimestri il versamento va fatto in relazione al trimestre in cui il soggiorno termina. Per i soggiorni effettuati a cavallo dei mesi il versamento va fatto in relazione al mese in cui il soggiorno termina.
 6. Il Responsabile del pagamento deve conservare tutta la documentazione relativa all’imposta di soggiorno, in quanto avente natura fiscale per almeno 5 anni.
 7. Le modalità operative per l’attuazione dei suddetti obblighi nei confronti dei gestori dei portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e prenotazione alberghiera online e per consentire l’attività di controllo nei confronti dei medesimi, possono essere definite con apposito atto di convenzione.

Art. 7 - Determinazione dell’imposta

1. L’imposta di soggiorno è dovuta per persona e per notte di soggiorno, cioè per pernottamento, in strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Parma. E’ escluso, pertanto, dall’imposta il day-use.
2. L’imposta si applica nel limite massimo di 5 (cinque) pernottamenti consecutivi. Ai fini dell’applicazione dell’imposta, resta valida la soglia massima di 5 (cinque) pernottamenti consecutivi, anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive.
3. Ai fini dell’applicazione dell’imposta, quando il soggiorno sia effettuato presso due

o più strutture ricettive, è onere del soggiornante consegnare al gestore della nuova struttura ricettiva la ricevuta attestante l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purché risultino consecutivi a quelli effettuati presso la nuova struttura ricettiva.

4. L'imposta è determinata secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo per notte di soggiorno, con riferimento alla tipologia e quindi alla sottostante classificazione delle strutture ricettive definite dalla normativa regionale sul turismo, in considerazione delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime. Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si applica la regola dell'analogia.

Classificazione strutture e altre tipologie ricettive (L.R. 28 luglio 2004, n. 16 e s.m.i.)	
Classe	Descrizione
A	Alberghi ¹ a 5 stelle e 5 stelle lusso
B	Alberghi ¹ a 4 stelle e 4 stelle superior Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. - Residence) ² a 4 stelle Case e appartamenti vacanze (C.A.V. - gestione imprenditoriale) ³ a 4 soli Strutture agrituristiche ⁴ a 5 girasoli Campeggi ⁵ e Villaggi turistici ⁶ a 5 stelle
C	Alberghi a 3 stelle e 3 stelle superior Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. - Residence) a 3 stelle Case e appartamenti vacanza (gestione imprenditoriale) a 3 soli Strutture agrituristiche a 3-4 girasoli Campeggi ⁵ e Villaggi turistici ⁶ a 3-4 stelle
D	Case e appartamenti vacanza (gestione non imprenditoriale) - Appartamenti ammobiliati per uso turistico Immobili oggetto di locazione breve per uso turistico
E	Alberghi a 1 e 2 stelle Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. - Residence) a 2 stelle Case e appartamenti vacanze (gestione imprenditoriale) a 2 soli
F	Case per ferie, ostelli, affittacamere (room & breakfast, locande) Strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico Attività saltuaria di alloggio e prima colazione (B&B - bed and breakfast) Strutture agrituristiche e strutture per il turismo rurale a 1-2 girasoli Campeggi ⁵ a 1-2 stelle e Villaggi turistici ⁶ a 2 stelle
G	Aree attrezzate di sosta temporanea Aree di sosta temporanea per tende a servizio di percorsi escursionistici o cicloturistici
W	Siti internet di prenotazione alberghiera effettuata per mezzo di portali online o di intermediari telematici
Z1	Strutture ricettive alberghiere non ricomprese nella presente classificazione
Z2	Strutture ricettive all'aria aperta non ricomprese nella presente classificazione
Z3	Strutture ricettive extralberghiere non ricomprese nella presente classificazione
Z4	Altre tipologie ricettive non ricomprese nella presente classificazione

CLASSIFICAZIONE L.R.E.R. 16/2004 e s.m.i.

1) Alberghi = da 1 a 5 stelle o cinque stelle lusso con possibilità di classifiche intermedie definite "superior" (art. 27)

- 2) R.T.A. = da 2 a 4 stelle (art. 27)
- 3) C.A.V. in forma imprenditoriale = da 2 a 4 soli (DGR 802/2007)
- 4) Strutture agrituristiche da 1 a 5 girasoli (DGR 1185/2015)
- 5) Campeggi = da 1 a 5 stelle (art. 27)
- 6) Villaggi turistici = da 2 a 5 stelle (art. 27)

5. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, Lettera f) del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla legge.
6. L'imposta dovuta sui canoni o corrispettivi del soggiorno, incassati direttamente da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici, viene liquidata, in deroga alle classi tariffarie di cui al precedente comma, con l'applicazione di una tariffa in misura percentuale sul costo della camera o appartamento (comprensivo di eventuale colazione, al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi) con il limite massimo di 5 (cinque) euro a persona per notte di soggiorno. La misura percentuale della tariffa viene deliberata con apposito atto di Giunta unitamente alle tariffe di cui ai precedenti commi.

Art. 8 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a. i minori;
 - b. i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - c. i genitori o accompagnatori (massimo due persone per paziente) che assistono minori di anni diciotto o disabili non autosufficienti, ricoverati presso strutture sanitarie del territorio;
 - d. i soggetti che soggiornano per effettuare terapie riabilitative;
 - e. i soggetti che soggiornano per prestare servizio di volontariato per eventi straordinari o di emergenza;
 - f. i soggetti che soggiornano causa eventi e calamità naturali;
 - g. i soggetti che soggiornano per motivi di studio, iscritti alla Scuola secondaria di secondo grado, a Corsi di formazione professionale, all'Università e all'Alta Formazione post universitaria, ivi compresi i tirocini, fino al 32° anno di età compreso;
 - h. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che presentano attività di assistenza a gruppi organizzati;

- i. i dipendenti del gestore della struttura ricettiva che ivi svolgono la loro attività lavorativa;
 - j. il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, alle forze di polizia provinciali o locali, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio, e non per servizi pagati da privati;
 - k. gli ospiti a titolo gratuito per promozione da parte della struttura ricettiva;
 - l. i portatori di disabilità con invalidità del 100% e il loro accompagnatore (una persona per disabile).
2. Condizione necessaria per godere dell'esenzione di cui alle lett. b), c) e d) è la presentazione da parte dell'interessato, al Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, della certificazione della struttura sanitaria o di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la terapia ed il relativo periodo delle prestazioni.
 3. Condizione necessaria per godere dell'esenzione di cui alla lett.g) è la presentazione da parte dell'interessato, al Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, della certificazione della struttura scolastica/formativa, universitaria/post universitaria o del tirocinio oppure di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante i requisiti.
 4. Il numero dei pernottamenti conteggiabili ai fini dell'esenzione di cui ai commi 2 e 3 sono tutti quelli finalizzati allo scopo indicato, quindi anche il pernottamento nella notte precedente.
 5. Condizione necessaria per godere dell'esenzione di cui alla lett. l) è la consegna spontanea da parte dell'interessato al Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la disabilità. Nella medesima dichiarazione deve essere indicato il nominativo dell'accompagnatore per cui si richiede l'esenzione ed il codice fiscale di quest'ultimo, ovvero, per cittadini stranieri, il numero del passaporto o altro documento di riconoscimento valido.

Art.9 – Rimborsi e compensazioni

1. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 (cinque anni) dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto di restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.

2. Qualora dopo il versamento dell'imposta si verificassero perdite per inesigibilità del credito, con il supporto di idonea documentazione che attesta il carattere definitivo della perdita, il Responsabile del pagamento può procedere alla deduzione degli importi relativi in occasione del primo versamento utile.
3. Nel caso di versamento dell'imposta da parte del Responsabile del pagamento in eccedenza rispetto al dovuto, il maggior importo può essere recuperato mediante compensazione con quanto dovuto alle successive scadenze.

Art. 10 - Attività di controllo e di accertamento dell'imposta

1. Il Comune o il soggetto affidatario della gestione dell'entrata effettua, secondo i termini e le modalità previsti dalle vigenti normative in materia fiscale, il controllo dell'imposta di soggiorno. Il Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno è tenuto a fornire, su richiesta del Comune o del soggetto affidatario della gestione dell'entrata, tutti gli atti e documenti conservati in relazione all'imposta di soggiorno, inclusi quelli comprovanti le comunicazioni rese ai sensi dell'articolo 6 comma 2 lettera e. del presente regolamento e la dichiarazione ministeriale resa nel rispetto delle modalità di cui al DM 29 aprile 2022.
2. Per l'accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui ai commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 1 della Legge 160/2019 comma 792 in materia di accertamento esecutivo e comunque le disposizioni normative sui tributi locali.
3. Le disposizioni in materia di rateazione per le somme richieste mediante avviso di accertamento esecutivo o atti di riscossione coattiva sono contenute nel vigente regolamento generale delle entrate comunali.

Art. 11 - Sanzioni

1. Le violazioni tributarie sono formalmente contestate e punite con le sanzioni amministrative irrogate nel rispetto dei principi generali stabiliti dai Decreti Legislativi nn. 471/1997, 472/1997 e 473/1997 e successive modificazioni.
2. L'omesso, parziale o tardivo pagamento dell'imposta da parte del Responsabile del pagamento dell'imposta rispetto alle scadenze, di cui al comma 2 del precedente articolo 6 del presente regolamento, si applica la sanzione di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n.471/1997 e successive modificazioni.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione ministeriale, di cui al comma 2 lettera i. del precedente articolo 6 del presente regolamento, da parte del

Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento dell'importo dovuto.

4. Si applica la disciplina del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/1997.
5. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
6. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo pagamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso.
7. Salvo specifica disposizione normativa, il Responsabile del pagamento dell'imposta è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00 prevista per la violazione di norme regolamentari ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, irrogata mediante il procedimento di cui alla L.689/81 e s.m.i. nel caso in cui non ottemperi agli obblighi di:
 - a. informazione dei propri ospiti dell'istituzione ed applicazione dell'imposta di soggiorno, previsto dall'articolo 6 comma 2 del presente regolamento;
 - b. accreditamento al sistema informativo comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno del Comune di Parma, previsto dall'articolo 6 comma 2 del presente regolamento;
 - c. presentazione della comunicazione mensile, prevista dall'articolo 6 comma 2 lettera e. del presente regolamento.
8. La gravità della violazione, di cui al precedente comma, viene valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra descritte e sulla recidività dei comportamenti: a tal fine si applica quanto disciplinato dalla legge 689/81 e s.m.i.
9. Il rifiuto della sottoscrizione della dichiarazione in caso di rifiuto di versamento da parte del soggetto passivo è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 500 prevista per la violazione di norme regolamentari, con l'osservanza delle norme di cui al capo I sez.I e II della L.689/81 e s.m.i.

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 - Tavolo Tecnico

1. E' costituito un tavolo tecnico con funzioni consultive e progettuali, composto dai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto ricettivo per tali intendendosi le associazioni datoriali che sottoscrivono il contratto collettivo nazionale del settore turismo o a cui queste fanno riferimento sul territorio;
2. Il tavolo tecnico è convocato dall'assessore competente e si riunirà periodicamente per monitorare l'applicazione dell'imposta con particolare riferimento ai temi di cui all'articolo 8 del presente regolamento, alle eventuali problematiche di carattere tecnico e all'effettivo impiego del gettito dell'imposta.

Art.13 – Disposizioni transitorie

1. Gli obblighi dichiarativi e di versamento previsti dal previgente regolamento comunale per l'anno 2020, si intendono riferiti agli adempimenti contenuti nell'articolo 6 del presente regolamento in materia di comunicazione mensile e di termini di versamento, approvati in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 180 del DL 19/5/2020 n.34 convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020 n.77.
2. Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di Agente contabile, il Responsabile del pagamento dell'imposta continua a presentare il conto giudiziale della gestione delle somme maneggiate a titolo di imposta di soggiorno: entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il Responsabile del pagamento dell'imposta deve sottoscrivere e consegnare al Comune il conto, reso su modello appositamente approvato, preferibilmente mediante procedure informatiche, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e d'informatizzazione. Il Comune provvederà, di conseguenza, alla trasmissione alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all'art.233 del D.Lgs. 267/2000.

Art.14 – Norma Finale

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti in materia, in quanto compatibili.

Art.15 – Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'art.13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ai fini della decorrenza delle singole disposizioni, si applica l'articolo 180 del DL 19/5/2020 n.34 convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020 n.77, in quanto compatibile.

P.D. n. 5653 del 17/10/2024

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 5653 del 17/10/2024 del SETTORE ENTRATE, TRIBUTI, STAZIONE UNICA APPALTANTE E PARTECIPAZIONI di DELIBERA DI CONSIGLIO CON RILEVANZA CONTABILE che reca ad oggetto:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. ESAME ED APPROVAZIONE. I.E.

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, 1° comma TUEL n. 267 del 18/8/2000.

Il/La Responsabile
MINARI ANDREA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Allegato alla proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO CON RILEVANZA CONTABILE

P.D. n. 5653 del 17/10/2024

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 5653 del 17/10/2024 del Settore S.O. TRIBUTI ED ENTRATE di DELIBERA DI CONSIGLIO CON RILEVANZA CONTABILE che reca ad oggetto:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. ESAME ED APPROVAZIONE. I.E.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il/La Responsabile
AZZONI PAOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Parma

SEGRETERIA GENERALE

Parere del Segretario Generale

Sulla proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO CON RILEVANZA CONTABILE n. 5653 del 17/10/2024 del Settore / Servizio S.O. TRIBUTI ED ENTRATE avente ad Oggetto: "MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. ESAME ED APPROVAZIONE. I.E.", si esprime parere FAVOREVOLE.

.....

Parma, 05/11/2024

Il Segretario Generale
CRISCUOLO PASQUALE

(Avv. Pasquale Criscuolo)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

DELIBERAZIONE CC N. 69 del 11/11/2024

La sottoscritta Funzionaria Responsabile della S.O. Supporto Segreteria Generale,
visti gli atti d'ufficio,
visto l'atto di delega a firma del Segretario Generale prot. n. 77539 del 24/04/2023,

attesta

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 12/11/2024 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del Dlgs. 267/2000;
- E' divenuta esecutiva in data 11/11/2024 ai sensi dell'art. 134 del Dlgs. 267/2000.

**LA FUNZIONARIA DELEGATA
OPPICI STEFANIA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)